

- Approvato con delib. C.C. n. 129 del 27.11.1996 - Modificato con delib. C.C. n. 107 del 26.11.2009
- Modificato con delibera C.C. n. 36 del 30.06.2010



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO.
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 1 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ABROGATO.

ART. 2 - DIVIETO DI AGGRAVIO DELLE PROCEDURE

ABROGATO.

ART. 3 - OBBLIGO DI EMISSIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

ABROGATO.

ART. 4 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 5 - PROROGA DEL TERMINE

ABROGATO.

ART. 6 - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

ABROGATO.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

ABROGATO.

ART. 8 - CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

ABROGATO.

ART. 9 - CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 10 - TESTIMONI

ABROGATO.

**ART. 11 - INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMPETENTE**

ABROGATO.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 13 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 14 - COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI

ABROGATO.

ART. 15 - PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ABROGATO.

ART. 16 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

ABROGATO.

ART. 17 - ALBO PRETORIO

ABROGATO.

ART. 18 - INSUFFICIENZE DELLE COMUNICAZIONI

ABROGATO.

ART. 19 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 20 - ACCORDI CON LE PARTI INTERESSATE

ABROGATO.

CAPO II

SNELLIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - CONFERENZA DEI SERVIZI

ABROGATO.

ART. 22 - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI

ABROGATO.

ART. 23 - ACQUISIZIONE ATTI E ALTRI DOCUMENTI

ABROGATO.

ART. 24 - AVVIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI PRIVATI

ABROGATO.

ART. 25 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI PRIVATI

ABROGATO.

ART. 26 - DOMANDA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRIVATA

ABROGATO.

TITOLO II

DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I

**ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI**

ART. 27 - DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI

ABROGATO.

ART. 28 - MODALITÀ DI ACCESSO

ABROGATO.

ART. 29 - ESENZIONE PAGAMENTO DIRITTI

ABROGATO.

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E DOCUMENTI

ART. 30 - ACCESSO AI DOCUMENTI

ABROGATO.

ART. 31 - RICHIESTE SUL PROCEDIMENTO

ABROGATO.

ART. 32 - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ABROGATO.

ART. 33 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

ABROGATO.

**ART. 34 - ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCESSO**

ABROGATO.

ART. 35 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

ABROGATO.

ART. 36 - FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO

ABROGATO.

ART. 37 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ABROGATO.

ART. 38 - COMPITI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

ABROGATO.

CAPO III

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO

ART. 39 - ACCESSO INFORMALE

ABROGATO.

ART. 40 - PROCEDIMENTO FORMALE DI ACCESSO

ABROGATO.

ART. 41 - MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO

ABROGATO.

ART. 42 - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

ABROGATO.

ART. 43 - TERMINI

ABROGATO.

CAPO IV

ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 44 - ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ABROGATO.

ART. 45 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ABROGATO.

ART. 46 - DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

ABROGATO.

ART. 47 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DALL'ACCESSO

ABROGATO.

ART. 48 - SILENZIO-RIFIUTO

ABROGATO.

CAPO V

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 49 - GARANZIE DEL DIRITTO

ABROGATO.

ART. 50 - OGGETTO DEL DIRITTO

ABROGATO.

ART. 51 - ESERCIZIO DEL DIRITTO

ABROGATO.

ART. 52 - INFORMAZIONI CONTENUTE IN STRUMENTI INFORMATICI

ABROGATO.

TITOLO III

LE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 53 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARI

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche - forum dei cittadini;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) istanze, petizioni e proposte;

d) referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO I

ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

ART. 54 - FINALITÀ

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;

b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute.

d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione tra amministrazione e cittadini.

ART. 55 - CONVOCAZIONE - INIZIATIVA E MODALITÀ

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione della Giunta.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;

c) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini, secondo l'apposito regolamento.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa; gli Assessori ed i Consiglieri comunali.

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale si intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

ART. 56 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI

1. Le Assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'Assemblea assiste un dipendente comunale designato, dal Sindaco, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente dai gruppi di cittadini o dalle associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse dalla riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento dell'ordine del giorno della Giunta comunale o del Consiglio a seconda delle rispettive

competenze, ovvero trasmette gli atti ai responsabili del servizio interessati perché adottino i provvedimenti inerenti e conseguenti.

CAPO II

CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

ART. 57 - FINALITÀ E METODI

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative agli interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di un parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia, e l'ambito della stessa sono approvati dalla Giunta comunale. Il relativo impegno di spesa è disposto dal responsabile del servizio.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dalla Giunta comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 58 - ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nomina una apposita la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

a) Segretario comunale;

b) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune;

c) Funzionario del servizio interessato alla consultazione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al funzionario responsabile del servizio elettorale.

3. La Commissione definisce :

a) i contenuti sostanziali del questionario;

b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;

4. La Commissione:

a) approva il testo definitivo del questionario;

b) presenza all'estrazione del campione;

c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e della raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alla predette operazioni;

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. L'unità organizzativa incaricata di effettuare le consultazioni provvede alla tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento ed inoltre presiede

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che l'organo comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero d'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro tre giorni da quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte.

ART. 59 - CONSULTAZIONE - ESITO - UTILIZZAZIONE

1. Il Sindaco, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alla valutazione discrezionali della civica Amministrazione.

CAPO III

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 60

1. I singoli cittadini, residenti o proprietari di immobili nel territorio del Comune di Andora, nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale, o a parte di esso.

2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza la generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, deve essere indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;

b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;

c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.

3. Le istanze sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 58, per un preventivo parere, indi il Sindaco comunica all'autore o al primo firmatario dell'istanza le conclusioni dell'Amministrazione comunale, indicando eventualmente i termini entro i quali l'Amministrazione può provvedere o esprimendo i motivi per cui l'istanza non è assentibile.

CAPO IV

REFERENDUM

ART. 61

1. Il Referendum è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

3. Sono ammessi anche referendum con effetto abrogativo di atti e provvedimenti comunali lesivi degli interessi collettivi della Comunità.

4. Gli effetti abrogativi si realizzano a far tempo dalla proclamazione del risultato del referendum con piena tutela giuridica dei diritti dei terzi e dei rapporti sorti in vigenza del regolamento.

ART. 62

1. Il Referendum deve avere per oggetto materie ed argomenti di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:

a) provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) regolamenti ed atti relativi a imposte, tasse, tariffe e rette;

e) bilanci preventivi o consuntivi;

f) atti inerenti a tutela di minoranze etniche o religiose;

g) disposizioni relative allo Statuto.

ART. 63

1. Il Referendum non può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione insediata su un ambito delimitato del territorio comunale quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità.

ART. 64

1. Il Referendum è indetto, secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto comunale,

a) - per iniziativa del Consiglio comunale che delibera in merito fissando il testo da sottoporre agli elettori;

b) - per iniziativa dei cittadini che presentano richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione delle liste stesse.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 65

1. L'iniziativa del Referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e, trattandosi di mero atto di indirizzo non si rende necessaria la preventiva acquisizione dei pareri ex art. 53 della legge n. 142/90.

3. Il Consiglio decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo dal quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco .

ART. 66

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum consultivo devono darne espressa comunicazione scritta al Sindaco con l'indicazione dei quesiti e l'illustrazione delle ragioni e delle finalità della consultazione nonché con l'indicazione del nominativo del Coordinatore dell'iniziativa referendaria.

ART. 67

1. Il Sindaco provvede a nominare entro un mese dalla comunicazione di cui al precedente articolo, la Commissione per il Referendum, composta:

- a) dal Segretario comunale;
- b) da un Avvocato iscritto all'Albo
- c) da un esperto in discipline giuridico- amministrative, interno o esterno all'Ente;
- d) dal Responsabile dell'Ufficio elettorale

Il Segretario comunale assume le funzioni di Presidente della Commissione; i compiti di segretario della Commissione sono svolti dal responsabile dell'Ufficio Elettorale.

2. Alla Commissione per i Referendum sono attribuiti i compiti e le funzioni di seguito elencati e meglio precisati negli articoli 68, 72 e 84.

- giudizio sull'ammissibilità della richiesta di Referendum;
- verifica della regolarità degli atti relativi all'indizione del Referendum;

3. Ai membri della Commissione per i Referendum sarà attribuito un gettone di presenza nella misura che verrà definito con deliberazione di Giunta comunale.

ART. 68

1. Nella prima convocazione, la Commissione per i Referendum esamina la formulazione testuale del quesito proposto per il Referendum e qualora ritenga necessarie modifiche, integrazioni e perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Coordinatore dell'iniziativa referendaria a provvedere, entro cinque giorni dall'invito medesimo, a disporre gli adeguamenti necessari.

2. Entro quindici giorni dalla data della prima convocazione, la Commissione per i Referendum comunica al Sindaco e al Coordinatore dell'iniziativa referendaria la decisione della Commissione medesima in ordine all'ammissibilità della richiesta di Referendum con l'indicazione esatta del testo del quesito da proporsi.

ART. 69

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito e della esatta formulazione testuale dello stesso i promotori del Referendum procedono alla raccolta delle firme di presentazione secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

ART. 70

1. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, forniti a cura e spesa del Comune, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni parola la dicitura "Comune di Andora - Richiesta di Referendum " e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

2. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune e la data all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito, accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dai soggetti individuati dalla Legge n. 120 dell'Aprile 1999.

ART. 71

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro quaranta giorni da quello di comunicazione della decisione di ammissione del Referendum.

2. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

ART. 72

1. La Commissione per il Referendum, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 2 del precedente articolo, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo.

Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Coordinatore dell'iniziativa referendaria.

2. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di Referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro cinque giorni dalla convocazione di cui al presente articolo.

ART. 73

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione della Commissione per il referendum, provvede alla iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2. Al Consiglio comunale dovrà essere presentata la documentazione ricevuta dalla Commissione per il Referendum nonché la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del Referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

3. I provvedimenti di competenza del Consiglio comunale contengono il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal precedente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti .

ART. 74

1. Il Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente articolo: il provvedimento del Sindaco dà esecuzione al deliberato del Consiglio comunale e fissa la data della consultazione.

ART. 75

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una sola sessione annuale in un'unica giornata di domenica, anche in coincidenza con altre operazioni di voto e non possono svolgersi in concomitanza di elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e/o provinciale.

2. Il Sindaco, con il provvedimento di indizione del Referendum, può, sentiti in merito la Commissione per il Referendum ed i Coordinatori delle iniziative referendarie, concentrate in un'unico Referendum proposte di referendum, di iniziativa popolare, che rilevano uniformità o analogie di materie.

ART. 76

1. Il provvedimento di cui al precedente art. 74 è adottato dal Sindaco almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al presente Regolamento.

Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco della Giunta comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Coordinatore dell'iniziativa referendaria, all'Ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.

2. Comunicazione dell'indizione dei Referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

ART. 77

1. Il Comune mette a disposizione, per tutte le operazioni connesse con il Referendum, il personale, le attrezzature, gli stampati necessari e provvede altresì ad assegnare ai componenti dell'Ufficio di Sezione un onorario commisurato al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27/5/1991 per le consultazioni relative ad un solo Referendum.

ART. 78

1. Il coordinamento delle operazioni referendarie è affidato al Segretario Generale del Comune coadiuvato dal Responsabile del Servizio elettorale comunale.

2. Il controllo della regolarità dello svolgimento del Referendum popolare consultivo è affidato al Segretario comunale.

ART. 79

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle Liste Elettorali del Comune di Andora.

2. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 80

1. Per quanto attiene la composizione dei Seggi Elettorali, le operazioni di voto e di scrutinio, si fa espresso rinvio alla vigente normativa di legge in materia di Referendum popolari.

2. Le sedi dei luoghi di votazione e le relative sezioni elettorali sono le stesse utilizzate per le consultazioni elettorali formali.

ART. 81

1. Entro il quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito sottoposto a Referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il luogo della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.

ART. 82

1. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione e sino a 24 ore prima della votazione medesima.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. I promotori dell'iniziativa referendaria ed i partiti politici rappresentati in Consiglio comunale dovranno far pervenire apposita istanza per l'assegnazione degli spazi di cui al precedente comma entro e non oltre il quarantesimo giorno precedente quello della votazione.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi, nel numero e nelle dimensioni previste dall'art. 2 della Legge 4/4/1956 n. 212 e successive modificazioni, saranno individuati, delimitati ed assegnati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della Legge 4/4/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della Legge 24/4/1975, n. 130.

ART. 83

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i Referendum e sono consegnati agli elettori entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei manifesti di cui al precedente articolo.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale del Comune degli elettori medesimi dal quattordicesimo giorno precedente la consultazione referendaria sino al giorno stesso della votazione.

ART. 84

1. Fra il ventesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Sindaco convoca la Commissione per il Referendum, che precede, in pubblica adunanza preannunziata con avviso all'albo pretorio, al sorteggio per ogni sezione elettorale, di un presidente prescelto nell'albo di cui alla Legge 21/3/1990, n. 53 nonchè al sorteggio di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla Legge 8/3/1989, n. 95 modificata.

2. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata Legge 21/3/1990, n. 53.

ART. 85

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i Referendum, previa comunicazione al

Coordinatore dell'iniziativa referendaria, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano con i Referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i Referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal Regolamento per l'informazione.

ART. 86

1. Ogni attività ed operazione relativa al Referendum è sospesa:

a) - nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

b) - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

c) - nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

ART. 87

1. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione.

2. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

ART. 88

1. Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli articoli 64 e 68, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

ART. 89

1. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

2. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

ART. 90

1. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

ART. 91

1. Le votazioni si concludono alle ore 20.30. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

ART. 92

1. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione.

Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 93

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali delle operazioni di voto, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione ritenute idonee;

b) al Consiglio comunale, mediante convocazione dello stesso entro giorni quindici;

c) al Coordinatore dell'iniziativa referendaria, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio.

ART. 94

1. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio elettorale e della Commissione per i Referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

2. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del Referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio elettorale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

ART. 95

1. Copia dei verbali delle operazioni di voto viene pubblicata dal Segretario comunale all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

ART. 96

1. La deliberazione del Consiglio comunale viene resa nota alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme eventualmente ritenute idonee.

2. Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del Referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Coordinatore dell'iniziativa referendaria.

ART. 97 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento suddiviso in 3 titoli, comprende n. 97 articoli.

Esso entrerà in vigore dopo la intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed espletati gli incombeni relativi alla pubblicazione all'Albo.

Il Sindaco porterà a conoscenza dei cittadini l'entrata in vigore del Regolamento mediante avvisi pubblici.

SOMMARIO



.....	1
TITOLO I	1
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.	1
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	1
CAPO I	1
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	1
Art. 1 - L'attività amministrativa	1
Art. 2 - Divieto di aggravio delle procedure	1
Art. 3 - Obbligo di emissione di atti amministrativi	1
Art. 4 - Termine per la conclusione del procedimento	1
Art. 5 - Proroga del termine	2
Art. 6 - Obbligo di motivazione	2
Art. 7 - Provvedimenti consequenziali	2
Art. 8 - Contenuti della comunicazione	2
art. 9 - Conclusioni del procedimento	2
art. 10 - Testimoni	2
art. 11 - Individuazione dell'unità organizzativa competente	2
art. 12 - Assegnazione al responsabile del procedimento	2
art. 13 - Il responsabile del procedimento	2
art. 14 - Comunicazione agli interessati	2
art. 15 - Provvedimenti cautelari	2
art. 16 - Forme delle comunicazioni	2
art. 17 - Albo pretorio	3
art. 18 - Insufficienze delle comunicazioni	3
art. 19 - Intervento nel procedimento	3
art. 20 - Accordi con le parti interessate	3
CAPO II	3
SNELLIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	3
Art. 21 - Conferenza dei servizi	3
art. 22 - Acquisizione pareri tecnici	3
art. 23 - Acquisizione atti e altri documenti	3
art. 24 - Avvio di attività da parte di privati	3
art. 25 - Sospensione dell'attività di privati	3
art. 26 - Domanda per l'esercizio di attività privata	3
TITOLO II	3
DIRITTO DI ACCESSO	3
CAPO I	4
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	
.....	4

Comune di Andora – Regolamento Partecipazione popolare

Art. 27 - Diritto di accesso dei consiglieri.....	4
art. 28 - Modalità di accesso	4
art. 29 - Esenzione pagamento diritti.....	4
CAPO II.....	4
ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E DOCUMENTI	4
Art. 30 - Accesso ai documenti	4
art. 31 - Richieste sul procedimento	4
art. 32 - Ordinamento del servizio	4
Art. 33 - Semplificazione dei procedimenti.....	4
Art. 34 - Attivazione e funzionamento del servizio di accesso	4
Art. 35 - Il responsabile del procedimento di accesso	4
Art. 36 - Funzioni di organizzazione, indirizzo e controllo.....	5
Art. 37 - Compiti del responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico	5
Art. 38 - Compiti delle unità organizzative	5
CAPO III	5
ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO	5
Art. 39 - Accesso informale.....	5
Art. 40 - Procedimento formale di accesso.....	5
Art. 41 - Modalità per l'esercizio dell'accesso	5
Art. 42 - Ammissione all'esercizio dei diritti.....	5
Art. 43 - Termini.....	5
CAPO IV	5
ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO	5
Art. 44 - Atti dell'Amministrazione comunale	5
Art. 45 - Documenti amministrativi	6
Art. 46 - Differimento dell'accesso.....	6
Art. 47 - Esclusioni e limitazioni dall'accesso.....	6
Art. 48 - Silenzio-rifiuto	6
CAPO V.....	6
IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE	6
Art. 49 - Garanzie del diritto	6
Art. 50 - Oggetto del diritto	6
Art. 51 - Esercizio del diritto	6
Art. 52 - Informazioni contenute in strumenti informatici	6
TITOLO III.....	6
LE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE	6
Art. 53 - Istituti di consultazione popolari.....	6
CAPO I.....	7
ASSEMBLEE PUBBLICHE -	7
FORUM DEI CITTADINI	7
Art. 54 - Finalità	7
Art. 55 - Convocazione - Iniziativa e modalità	7
Art. 56 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni.....	8
CAPO II.....	9
CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI	9
Art. 57 - Finalità e metodi	9
Art. 58 - Organizzazione	9
Art. 59 - Consultazione - Esito - Utilizzazione	10

Comune di Andora – Regolamento Partecipazione popolare

CAPO III	11
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.....	11
Art. 60.....	11
CAPO IV	11
REFERENDUM	11
Art. 61.....	11
Art. 62.....	12
Art. 63.....	12
Art. 64.....	12
Art. 65.....	13
Art. 66.....	13
Art. 67.....	13
Art. 68.....	14
Art. 69.....	14
Art. 70.....	14
Art. 71.....	14
Art. 72.....	14
Art. 73.....	15
Art. 74.....	15
Art. 75.....	15
Art. 76.....	15
Art. 77.....	16
Art. 78.....	16
Art. 79.....	16
Art. 80.....	16
Art. 81.....	16
Art. 82.....	17
Art. 83.....	17
Art. 84.....	17
Art. 85.....	17
Art. 86.....	18
Art. 87.....	18
Art. 88.....	18
Art. 89.....	19
Art. 90.....	19
Art. 91.....	19
Art. 92.....	19
Art. 93.....	19
Art. 94.....	19
Art. 95.....	20
Art. 96.....	20
Art. 97 - Norma finale	20
SOMMARIO	21